



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 134/12[^] DI INIZIATIVA DEL
CONSIGLIERE G. MATTIANI RECANTE:**

*“Modifica e integrazione degli articoli 19, 26, 30, 31, 42 e 68 del Regolamento
interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio
2005, n. 5)”*

RELATORE: GIUSEPPE MATTIANI

Il Dirigente
f.to Dina CRISTIANI

Il Presidente
f.to Giuseppe MATTIANI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso di questa XII legislatura la V commissione permanente da me presieduta, viene chiamata per la quarta volta ad effettuare di manutenzione normativa rispetto al Regolamento consiliare, al fine di apportare quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute e ai suggerimenti dettati dell'esperienza maturata.

La presente proposta, che si muove sul solco già tracciato dalle precedenti proposte di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale, licenziate dalla V commissione, mira a soddisfare l'esigenza di definire con maggiore chiarezza taluni aspetti regolativi che afferiscono alle fasi del procedimento legislativo nonché a colmare alcuni vuoti regolamentari riscontrati nel corso dell'analisi del testo vigente, per rendere più agevole, trasparente e funzionale l'autonomia organizzativa dell'organo legislativo regionale.

La proposta si compone di n. 6 articoli:

- Art. 1 (Modifica dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale): l'intervento si propone di scandire meglio i passaggi tecnici relativi alla procedura disciplinata dall'art. 19 (Esame delle condizioni di incompatibilità).
- Art. 2 (Modifica dell'art. 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale): aggiunge il comma 6 all'articolo 26 (Dimissioni e surroghe), stabilendo che l'opzione esercitata dal consigliere regionale per un incarico o un ufficio incompatibile con il mandato consiliare equivale a dimissioni, delle quali l'assemblea prende atto per poi procedere alla relativa surroga.
- Art. 3 (Modifica dell'art. 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale): all'articolo 30 (Elezioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni) viene meglio coordinato ai commi 1 e 4 bis il riferimento all'appartenenza d'area dei componenti dell'ufficio di presidenza della commissione.
- Art. 4 (Sostituzione dell'art. 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale): sostituisce l'articolo 31 (Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario) specificando i compiti e le funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario della Commissione.
- Art. 5 (Modifica dell'art. 42 del Regolamento interno del Consiglio regionale): tale modifica prevede che, nel caso di inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno del Consiglio

Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 134/12[^] di iniziativa del Consigliere G. Mattiani recante:

“Modifica e integrazione degli articoli 19, 26, 30, 31, 42 e 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)”

regionale, i consiglieri possano disporre della relativa documentazione almeno due ore prima dell’inizio della seduta.

- Art. 6 (Modifica dell’art. 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale): la sostituzione del termine “minoranze” in luogo di “opposizioni” al comma 1 dell’art. 68 (Termini per l’esame delle proposte prioritarie) risponde ad esigenze di coerenza terminologica in riferimento al regolamento nel suo complesso.

La proposta in esame si prefigge lo scopo di novellare il Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo alcune modifiche, di natura meramente ordinamentale procedimentale e organizzative, che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio del Consiglio regionale. Trattasi di statuizioni che attengono alle procedure attraverso le quali si svolgono le attribuzioni dell’organo consiliare nell’ambito dell’attività legislativa e regolamentare.

Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 134/12[^] di iniziativa del Consigliere G. Mattiani recante:
“Modifica e integrazione degli articoli 19, 26, 30, 31, 42 e 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5) è sostituito dal seguente:

“2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della contestazione, il Consigliere interessato può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto alla Giunta per le elezioni. Entro i cinque giorni successivi, la Giunta per le elezioni delibera la proposta del provvedimento da sottoporre all'aula. Entro i cinque giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e l'incarico dichiarato con esso incompatibile. Il Presidente del Consiglio dispone la notifica della deliberazione all'interessato entro tre giorni.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è aggiunto il seguente comma:

“6. L'opzione esercitata dal Consigliere regionale per un incarico o un ufficio incompatibile con il mandato consiliare equivale a dimissioni. L'Assemblea ne prende atto senza votazione e procede alla relativa surroga.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. All'articolo 30 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per ciascuna Commissione il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente (espressione della maggioranza), dal Vicepresidente (espressione della minoranza) e dal Segretario (espressione della maggioranza).”.

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Dopo la prima elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari da parte del Consiglio regionale, il Presidente, il Vicepresidente e il Consigliere segretario vengono eletti

Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 134/12[^] di iniziativa del Consigliere G. Mattiani recante:
“Modifica e integrazione degli articoli 19, 26, 30, 31, 42 e 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)”

a scrutinio segreto in seno alle rispettive Commissioni con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. L'articolo 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

“Art. 31

(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario)

1. Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione, la convoca, fissandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza, ha poteri di direzione procedurale, può contingentare i tempi della discussione al fine di garantire la funzionalità dei lavori della Commissione.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente della Commissione nell'assicurare il buon andamento dei lavori e lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva. Collabora con il Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 42 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono aggiunte le seguenti parole: “e salvo che, in entrambi i casi, la relativa documentazione sia messa a disposizione dei Consiglieri almeno due ore prima dell'inizio della seduta”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. All'inizio del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la parola “opposizioni” è sostituita dalla seguente: “minoranze”.